MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ipotesi di accordo relativa alla procedura delle progressioni economiche del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottoscritta in data 2 dicembre 2024, è stata sottoposta al controllo congiunto ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, del d.lgs 165/2001, acquisito il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, con nota prot. n. 26987 del 05.12.2024 e nota prot. n.26988 del 05.12.2024.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica (con nota prot.n. 90630 del 27.12.2024) e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP (con nota MEF-RGS prot. n. 273207 del 27.12.2024) hanno espresso i rispettivi positivi pareri.

I rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti della RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria si incontrano il giorno 30 dicembre 2024, per la sottoscrizione del presente accordo relativo alle progressioni economiche del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tra l'Amministrazione, rappresentata da:

Dott.ssa Grazia STRANO	Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa
Dott. Massimiliano MISIANI MAZZACUVA	Dirigente della divisione II della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa
Dott.ssa Susanna ZELLER	Dirigente della divisione I della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa

e le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

FP CGIL Roma e Lazio: Alessandra Pone

CISL FP Roma Capitale – Rieti: Marco Sozzi, Marco Guarneri

UIL PA Roma e Lazio: Ilaria Casali

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA: Gian Maria Giovannetti

FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP:

FLP:

USB:

e la RSU:

Francesca Ferradino, Maurizio Matarazzo, Chiocchetta Caterina

Svolgono i compiti di segreteria:

Manuela Minichiello. Monica De Cristofano

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO, per quanto applicabile, il contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2009;

VISTO il "*Contratto Collettivo Integrativo per la definizione del nuovo sistema ordinamentale del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" sottoscritto in data 22.02.2024;

VISTO l'art. 14 del citato CCNL secondo cui - attesa la nuova struttura della retribuzione del personale delle aree di cui all'art. 52 - le progressioni economiche all'interno delle stesse avvengono mediante attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, nella misura individuata, distintamente per ciascuna area del nuovo sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al CCNL medesimo;

VISTO il decreto legge del 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 che ha previsto la soppressione dell'ANPAL e il subentro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL, nonché il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 febbraio 2024, che nel dare attuazione al decreto legge sopra citato ha predisposto, con decorrenza 1°marzo 2024, la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la soppressione dell'Anpal e il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO

Articolo 1

Progressioni economiche all'interno delle aree

1. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali si impegna a bandire procedure selettive interne, volte all'attribuzione dei "differenziali stipendiali", di cui alla tabella 1 del CCNL 9 maggio 2022 - che

si configurano come progressioni economiche all'interno dell'area ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - nell'ambito di ciascuna area di inquadramento e delle famiglie professionali indicate al successivo art. 10 comma 1 della presente ipotesi, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2024 per un numero complessivo di **80** differenziali stipendiali, sulla base dei criteri di cui all'articolo 14 del CCNL 9 maggio 2022 e all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.

2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, le suddette progressioni economiche interessano:

- per l'area dei *Funzionari* il 13% degli aventi diritto ad accedere alla relativa procedura;
- per l'area degli *Assistenti* il 17% degli aventi diritto ad accedere alla relativa procedura;
- per l'area degli *Operatori* il 29% degli aventi diritto ad accedere alla relativa procedura.

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo i dipendenti di cui al successivo articolo 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione del "differenziale stipendiale" tutti i dipendenti di ruolo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in servizio con contratto a tempo indeterminato, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, alla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo e che alla data del 31.12.2023 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni nell'ambito dell'area di inquadramento presso il Ministero o presso l'ex ANPAL.

Articolo 3

Cause di esclusione

1. Non possono partecipare alle progressioni economiche i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativo alle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche, provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f), al rimprovero scritto, così come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a) secondo capoverso del vigente CCNL.

Articolo 4

Criteri selettivi

1. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" avviene con la decorrenza di cui all'articolo 1 - per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del CCNL 9 maggio 2022 posseduti alla data di pubblicazione del bando - sulla base delle graduatorie redatte, per ciascuna delle famiglie professionali indicate al successivo art. 10 comma 1, al termine delle procedure selettive indette nell'ambito delle aree del nuovo sistema di classificazione.

2. Tenuto conto della ponderazione dei criteri di cui al comma 2, lettera e) del citato art. 14 del vigente CCNL, vengono individuati i seguenti criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche, determinando un punteggio massimo complessivo conseguibile di 100 punti:

a) Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (peso =/> al 40% del totale): max 40 punti;
b) Esperienza professionale maturata (peso =/< al 40% del totale): max 40 punti;
c) Titoli di studio (ulteriori criteri): max 20 punti.

3. Inoltre, a favore del personale che non ha conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, le parti convengono di avvalersi della previsione di cui al comma 2, lettera f) del citato art. 14, del vigente CCNL, come dettagliatamente descritto al successivo articolo 9.

4. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio indicato al comma 2 e di quello indicato al comma 3, qualora sussistente.

Articolo 5

Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite

1. Il punteggio complessivo di 40 punti tiene in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal candidato in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente con le tre ultime valutazioni della performance individuale e verrà attribuito sulla base della media delle valutazioni conseguite. Per "tre ultime valutazioni" si intendono le tre valutazioni del Ministero o dell'ex ANPAL più recenti conseguite anche non consecutivamente dal candidato e relative alle annualità dal 2013 al 2023.

2. Per tale criterio vengono individuati i seguenti punteggi:

36,50 punti	Dalla media dell' 1 alla media del 2,99 nonché per il personale che non abbia 3 valutazioni nel periodo di cui al comma 1.
37 punti	Dalla media del 3,00 alla media del 3,99
37,50 punti	Dalla media del 4,00 alla media del 4,99
38 punti	Dalla media del 5,00 alla media del 5,99
38,50 punti	Dalla media del 6,00 alla media del 6,49
39 punti	Dalla media del 6,50 alla media del 6,99
39,50	Dalla media del 7,00 alla media del 7,49
40 punti	Dalla media del 7,50 alla media dell'8

3. Al fine della corretta applicazione del criterio di cui al presente articolo, le fasce di valutazione della performance individuale di cui al D.D. n. 350 del 22/08/2018 dell'ex ANPAL, vengono equiparate a quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle due sottostanti tabelle sono rappresentate le fasce di valutazione rispettivamente dell'ex ANPAL e del Ministero:

FASCE DI VALUTAZIONE ANPAL
1-25

FASCE DI VALUTAZIONE MLPS
1

	2
26-50	3
	4
51-75	5
	6
76-100	7
	8

Nella sottostante tabella viene rappresentata la corrispondenza delle fasce di valutazione dell'ex ANPAL a quelle del Ministero:

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE FASCE DI VALUTAZIONE DELL'EX ANPAL A QUELLE DEL MLPS	
1-25	1
26-37	2
38-49	3
50-61	4
62-73	5
74-85	6
86-95	7
96-100	8

Articolo 6

Esperienza professionale maturata

1. Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 40 punti ed è valutata tenendo conto di:

a) anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella ex fascia economica di appartenenza, secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009 ovvero nei ruoli dell'amministrazione di provenienza nella ex fascia economica di appartenenza per il personale dell'ex ANPAL nonché per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali (max 35 punti):

- 3 punti per ogni anno di servizio prestato per i primi cinque anni nella ex fascia economica di appartenenza. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

- 2,50 punti per ciascun anno prestato negli ulteriori anni nella ex fascia economica di appartenenza. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

b) anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero nei ruoli dell'amministrazione di provenienza per il personale dell'ex ANPAL nonché per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali, in ex fasce/o aree inferiori (max 4 punti):

- 0,50 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

c) Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 1 punto):

- 0,20 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Articolo 7

Titoli di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti.

2. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti Ministero dell'istruzione e del merito e Ministero dell'università e della ricerca.

7.1. I titoli di studio valutabili

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area dei *Funzionari* (max 17 punti):
  - ***Funzionario di ambito giuridico*** (già *Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*);
  - ***Funzionario di ambito socio-statistico-economico*** *(già Funzionario area socio-statistico-economica);*
  - ***Funzionario di ambito informatico*** (già *Funzionario area informatica*).

I diplomi di laurea (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale) coerenti con l'attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione), diploma di laurea triennale anch'esso coerente con l'attività del profilo oggetto della procedura di selezione. Altri titoli valutabili per l'area dei funzionari sono diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale) e diploma triennale rilasciato da istituto professionale.

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area degli *Assistenti* (max 17 punti):
  - ***Assistente di ambito giuridico-statistico-economico*** (già *Assistente amministrativo gestionale*);

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale), il diploma triennale rilasciato da istituto professionale e il diploma di scuola secondaria di primo grado.

- ***Assistente addetto ai servizi generali*** (già *Operatore amministrativo gestionale*).

il diploma di scuola secondaria di primo grado.

- Con riferimento alla famiglia professionale dell'area degli *Operatori* (max 18 punti):
  - ***Operatore addetto ai servizi generali*** (già *Ausiliario*):

Il diploma di scuola secondaria di primo grado.

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito).

Con riferimento alle famiglie professionali delle sopra citate aree di *Funzionari*, *Assistenti* e *Operatori* a favore del personale transitato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante procedura di mobilità coattiva disposta da norme speciali, sarà valutato il titolo di studio posseduto dal dipendente al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione anche se non coerente con l'attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione.

7.2 Ulteriori titoli di studio rispetto a quello indicato al punto 7.1 del presente articolo valutabili

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area dei *Funzionari* (max 3 punti):

I titoli accademici individuati per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza, previsti dal sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009 (ulteriore rispetto al titolo indicato nel precedente paragrafo "Titoli di studio valutabili"), Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al punto 7.1), titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali conseguite previo superamento di esame di stato, che consente l'iscrizione ad un Albo/Ordine professionale, diplomi di specializzazione, master) tutti coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione).

A favore del personale provvisoriamente inquadrato, nelle more dell'adozione del nuovo sistema di classificazione, in un profilo professionale non coerente con il titolo di studio posseduto quale titolo di accesso al momento dell'assunzione nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno valutati gli ulteriori titoli di studio coerenti con il titolo di studio posseduto nel momento della sottoscrizione del contratto.

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area degli *Assistenti* (max 3 punti):

I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza previsti dal sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, il diploma di laurea triennale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali conseguite previo superamento di esame di stato, che consente l'iscrizione ad un Albo/Ordine professionale, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza.

Per la sola famiglia professionale di *Assistente addetto ai servizi generali* è, altresì, valutato il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale) e il diploma triennale

rilasciato da istituti professionali di Stato o rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

- Con riferimento alla famiglia professionale dell'area degli *Operatori* (max 2 punti):

I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza, previsti dal sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, diploma di laurea triennale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali conseguite previo superamento di esame di stato, che consente l'iscrizione ad un Albo/Ordine professionale, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza nonché, il diploma triennale rilasciato da istituti professionali di Stato o rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale).

Articolo 8

Valutazione dei titoli di studio

1. **Per l'area dei *Funzionari* i titoli di studio sono valutati come segue:**

Per le famiglie professionali di *Funzionario di ambito giuridico* (già *Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*), *Funzionario di ambito socio-statistico-economico* (già *Funzionario area socio-statistico-economica*), *Funzionario di ambito informatico* (già *Funzionario area informatica*):

a) Titolo di studio coerente con l'attività del profilo oggetto della procedura (max 17 punti):
- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 17 punti
- Diploma di laurea triennale: 15 punti
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale): 13 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 11 punti

b) Ulteriori titoli di studio valutabili oggetto della procedura (max 3 punti):
- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nei titoli di studio alla lettera a)]:2 punti
- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio alla lettera a) nonché al precedente punto): 1,40 punti
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 3 punti
- Abilitazioni professionali:3 punti
- Master di I livello: 1 punto

2. **Per l'area degli *Assistenti* i titoli di studio sono valutati come segue:**

Per la famiglia professionale di *Assistente di ambito giuridico-statistico-economico* (già *Assistente amministrativo gestionale*):

a) Titolo di studio (max 17 punti):

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale): 17 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 15 punti
- Diploma di scuola secondaria di primo grado: 13 punti

b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 1 punto
- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata al precedente punto): 0,70 punti
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
- Abilitazioni professionali: 1 punto
- Master di I livello: 0,30 punti

Per la famiglia professionale di *Assistente addetto ai servizi generali* (già *Operatore amministrativo gestionale*):

a) Titolo di studio (max 17 punti):

- Diploma di scuola secondaria di primo grado: 17 punti

b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 2 punto
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 3 punti
- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata al punto precedente): 1,40 punti
- Abilitazioni professionali: 3 punti
- Master di I livello: 1 punto

Inoltre, i sottoindicati titoli di studio sono valutati come segue:

- Diploma di scuola secondaria di II grado (quinquennale e quadriennale): 0,70 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 0,50 punti

3. **Per l'area degli *Operatori* i titoli di studio sono valutati come segue:**

Per la famiglia professionale di *Operatore addetto ai servizi generali* (già *Ausiliario*):

a) Titolo di studio (max 18 punti):

- Diploma di scuola secondaria di primo grado: 18 punti

b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (max 2 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 1,80 punti
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 2 punti
- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata al punto precedente): 1,40 punti
- Abilitazioni professionali: 2 punti
- Master di I livello: 1 punto

Inoltre, sono valutati i sottoindicati titoli di studio come segue:

- Diploma di scuola secondaria di II grado (quinquennale e quadriennale): 0,70 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 0,50 punti

Articolo 9

Facoltà di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), CCNL 9 maggio 2022

1. Le parti convengono di attribuire il punteggio aggiuntivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), del CCNL 9 maggio 2022 secondo cui *"per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio [...] può anche essere differenziato in relazione al numero degli anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente"*.

2. In attuazione delle predette indicazioni contrattuali il punteggio aggiuntivo massimo conseguibile è pari a 1,80 punti e corrisponde al 3% della somma dei punteggi massimi conseguibili, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, punto b) *"Esperienza professionale maturata"* e punto c) *"Titoli di studio"* della presente ipotesi di accordo.
(max 40 + max 20 = max 60 → 3% = max 1,80 punti)

3. Le parti convengono, altresì, che il *dies a quo* (giorno di inizio della decorrenza del termine) per il conteggio dei 6 anni di cui al comma 1 del presente articolo, è il 1° gennaio 2024, data di decorrenza economica delle progressioni all'interno delle aree oggetto della presente procedura.
In altri termini, il punteggio aggiuntivo non spetta a coloro che hanno conseguito progressioni economiche dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2024.

Articolo 10

Procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree

1. Sono bandite procedure selettive per l'attribuzione di complessivi **n. 80** differenziali stipendiali, nell'ambito delle tre aree di inquadramento del nuovo sistema di classificazione, per ciascuna famiglia professionale, come di seguito individuati:

FAMIGLIEPROFESSIONALI E AREE DI INQUADRAMENTO	N. DIFFERENZIALI STIPENDIALI DA ATTRIBUIRE	MISURA ANNUA LORDA DIFFERENZIALE STIPENDIALE	TOTALE ONERE FINAZIARIO PROGRESSIONI ECONOMICHE
Funzionario di ambito giuridico	40	2.250,00€	90.000,00 €
Funzionario di ambito socio-statistico-economico	5	2.250,00€	11.250,00 €
Funzionario di ambito informatico	4	2.250,00€	9.000,00 €
Totale area Funzionari	**49**		**110.250,00 €**
Assistente di ambito giuridico-statistico-economico	25	1.250,00€	31.250,00 €
Assistente addetto ai servizi generali	4	1.250,00€	5.000,00 €
Totale area Assistenti	**29**		**36.250,00 €**
Operatore addetto ai servizi generali	2	800,00€	1.600,00 €
Totale area Operatori	**2**		**1.600,00 €**
TOTALE	**80**		**148.100,00 €**

Articolo 11

Criteri di priorità nelle graduatorie

1. Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuto in base ai sottoindicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:

a) Servizio reso all'estero in conformità a quanto indicato dall'articolo 32, comma 4, del d.lgs 165/2001;
b) maggiore valore della media calcolata sulle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 5 del presente accordo;
c) maggiore valore della media calcolata sulle ulteriori tre ultime valutazioni della performance individuale diverse dalle prime tre utilizzate per il calcolo della media di cui al precedente punto b). Per "ulteriori tre ultime valutazioni" si intendono le tre ulteriori valutazioni del Ministero o dell'ex ANPAL più recenti conseguite anche non consecutivamente dal candidato e relative alle annualità dal 2013 al 2023;
d) maggiore esperienza maturata (anzianità di servizio) nella ex fascia economica di appartenenza;
e) maggior punteggio attribuibile nell'ambito degli ulteriori titoli di studio, senza l'applicazione del punteggio massimo di cui al paragrafo 7.2 dell'art. 7 del presente accordo;

Articolo 12

Oneri finanziari

L'onere delle procedure pari a Euro 204.940,78 (Euro 148.100,00 costo lordo dipendente + 56.840,78 oneri a carico dell'amministrazione) graverà sulle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2024.

Roma, lì 30.12.2024

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS. TERRITORI

CISL FP ROMA CAPITALE – RIETI

FP CGIL ROMA E LAZIO

UIL PA ROMA E LAZIO

FED. CONFSAL UNSA

FLP

USB PI

CONFINTESA FP

PER LA RSU